

POLIZZA CONVENZIONE

TRA

FITETREC – ANTE

Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre
Competitiva – ANTE
con sede in
Roma – Largo Lauro De Bosis n. 15

E

MAG ■ JLT

Con sede in
Roma – Via delle Tre Madonne n. 12

La presente convenzione ha per oggetto le seguenti coperture assicurative:

Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e verso prestatori d'opera

(R.C.O.) – Polizza nr. 1903715



DEFINIZIONI

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione.

POLIZZA

Il documento che prova l'assicurazione.

CONTRAENTE

FITETREC-ANTE – Federazione Italiana Turismo Equestre e Tecniche di Ricognizione Equestre Competitiva – ANTE.

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

SINISTRO

Il fatto e/o l'evento per il quale è prestata l'assicurazione e dal quale è derivato il danno

INDENNIZZO/RISARCIMENTO

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

FRANCHIGIA

La parte di danno non espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

SCOPERTO

La parte di danno espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato

ELEMENTO VARIABILE

Parametro utilizzato per il calcolo del premio ove la polizza preveda la regolazione

EQUIDI

Cavalli, pony, muli ed asini di qualunque razza

TESSERATO

Ogni singolo soggetto o Ente iscritto o aderente alla Contraente

TESSERA FEDERALE

E' il documento riservato a tutte le persone fisiche che hanno effettuato il versamento di iscrizione annuale alla Fitetrec-Ante.

CERTIFICATO DI ASSOCIAZIONE

E' il documento riservato ai Soci Collettivi : Affiliati, Aggregati, Maneggi, e Punti Sosta, che hanno effettuato il versamento di associazione annuale alla Fitetrec-Ante.

TESSERE

Sono i titoli che danno diritto all'assicurazione. Tali documenti, che devono essere in regolare corso di validità, sono rilasciati da Fitetrec-Ante e dai suoi organi periferici specificatamente autorizzati allo scopo.

RISCHIO ELETTIVO

Rischio intrinseco dello Sport al quale si sottopone volontariamente colui che lo pratica.

MANEGGIO/CIRCOLO

E' l'insieme delle attrezzature, delle aree e delle superfici (inclusi i relativi muri di cinta, recinzioni, porte, cancelli automatici e no) e dei manufatti direttamente destinati alla pratica dell'attività equestre.

PUNTI SOSTA

Struttura organizzata con locali e/o spazi recintati utilizzata per punto di appoggio/passaggio per manifestazioni turistiche, idonee esclusivamente ad ospitare cavalli e cavalieri disponendo di uno spazio per il ricovero delle selle.

ADESIONE

E' il singolo modulo di adesione, sottoscritto da ogni Tesserato, che riepiloga tutti gli elementi distintivi di ciascuno, compresa, per la sezione RCT/O l'ubicazione del MANEGGIO/CIRCOLO o PUNTO SOSTA per il quale è operante l'assicurazione sita entro i limiti territoriali d'Italia, Stato Città del Vaticano e Repubblica di San Marino

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni con altre organizzazioni alle quali Fitetrec – Ante abbia ufficialmente aderito.

Assicurazione per conto altrui

Poiché la presente assicurazione è stipulata per conto altrui, gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come predisposto dall'art. 1891 del Codice Civile, fatto salvo le richieste recupero delle franchigie previste in polizza che saranno avanzate direttamente dalla Compagnia nei confronti dell'Assicurato.

OPERATIVITA' DELLA COPERTURA

Art. 1) Tessera Federale

La copertura assicurativa sarà operante dalle ore 24 della data di validazione trascritta sulla tessera (data di rilascio) per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 dell'annualità sportiva riportata sulla tessera. Sono comunque in copertura dalle ore 24 del 31/12 dell'annualità sportiva riportata sulla tessera, i tesserati che rinnoveranno la "Tessera Federale" entro le ore 24 del 15/01 immediatamente successivo.

Art. 2) Certificato di Associazione

La copertura assicurativa sarà operante dalle ore 24 della data di validazione trascritta sul certificato per un massimo di 365 giorni e comunque non oltre il 31/12 dell'annualità sportiva riportata sul certificato. Sono comunque in copertura dalle ore 24 del 31/12 dell'annualità sportiva riportata sul certificato , gli associati che rinnoveranno la Associazione alla Federazione entro le ore 24 del 15/01 immediatamente successivo.

Art. 3) Garanzie Integrativa

La garanzia connessa alla "Tessera Federale" della Fitetrec-Ante, può essere ampliata all'atto dell'acquisto della tessera o nel corso della stagione sportiva, con l'acquisto della "Garanzia Integrativa".

La Garanzia Integrativa sarà operante dalle ore 24 del giorno in cui la Segreteria Nazionale della Fitetrec-Ante avrà ricevuto apposita comunicazione di emissione della "Garanzia Integrativa" da parte degli organi della Fitetrec-Ante specificatamente autorizzati all'emissione. L'assicurazione prevista dalla "Garanzia Integrativa" ha la medesima scadenza dell'assicurazione della "Tessera Federale". Nel caso in cui il titolare della "Tessera Federale" opti in corso di anno per la "Garanzia Integrativa" dovrà corrispondere l'intero premio annuale, a prescindere dalla sottoscrizione della "Garanzia Integrativa".

La "Garanzia Integrativa" non può essere acquistata dal titolare della "Tessera Giornaliera" e "Tessera Temporanea".

Art. 4) Durata e decorrenza dell'assicurazione

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni uno , con inizio dalle ore 24 del 31/12/2015 e termina alle ore 24 del 31/12/2016 ed è tacitamente rinnovabile di anno in anno, salvo disdetta scritta da inviarsi tramite lettera raccomandata da una delle Parti con preavviso di 60gg.

Art. 5) Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del novantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del C.C.

In caso di premio frazionato in più rate (semestrali etc...) il suddetto termine di rispetto si applica anche alle rate così frazionate.

Art. 6) Aggravamento di rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento di rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 C.C.)

Art. 7) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

L'omissione della dichiarazione da parte della Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della polizza medesima, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che la Contraente avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 8) Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La riduzione del premio avrà decorrenza dalla data di ricevimento, da parte della Società, della lettera di richiesta di diminuzione. La Società provvederà altresì a rimborsare la parte di premio (imposte escluse) relative al periodo di rischio non corso.

Art. 9) Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà inviare denuncia alla Società entro 30gg. dall'evento ovvero dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli art. 191 e 1915 del Codice Civile.

Devono inoltre fa seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato o il Contraente sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Unitamente alla denuncia del sinistro dovrà essere trasmessa, a seconda dei casi:

- a) una copia fronte retro della "Tessera Federale" della Fitetrec – Ante;
- b) una copia del "Certificato di Associazione"

In caso di sinistro, la data di vidimazione (data di rilascio) indicata sulla tessera/certificato della Fitetrec – Ante all'Assicurato dovrà essere anteriore alla data del sinistro.

La Società si riserva di richiedere in copia o in visione alla Contraente le registrazioni sociali e tutti gli altri documenti ritenuti probanti ai fini della liquidazione dei sinistri. In caso di sinistro, la denuncia va confermata con firma di presa visione da parte del presidente dell' Affiliato, Aggregato, Maneggio e Punto Sosta cui appartiene l'Assicurato o del responsabile tecnico della Fitetrec – Ante. Il Contraente si impegna a produrre, se richiesto, i documenti di cui sopra agli incaricati della Società, nonché a permettere verifiche e controlli, attinenti al sinistro, da parte della Società stessa. Se l'Assicurato o il Contraente omette o ritarda la presentazione della denuncia del sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.)

Art. 10) Interpretazione del contratto

In caso di eventuali controversie sull'interpretazione delle clausole del presente contratto, le stesse saranno interpretate in senso favorevole all'Assicurato.

Art. 11) Foro competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede il broker cui è assegnata la polizza ovvero dove ha sede legale il Contraente o l'Assicurato.

Art. 12) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni all'assicurazione devono essere provate per iscritto

Art. 13) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato

Art. 14) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata anche a mano, PEC o altro mezzo certo (telefax o simili) indirizzata all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto o alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 15) Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le condizioni di legge.

Art. 16) Gestione della polizza

Alla Società di brokeraggio MAG JLT S.p.A. in qualità di mandataria della Contraente, è affidata l'assistenza nella gestione ed esecuzione della presente assicurazione in qualità di Broker assicurativo, ai sensi del D. Lgs. N. 209/2005.

La Società riconosce pertanto che tutte le comunicazioni ed i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno avvenire per il tramite della MAG JLT S.p.A, così come il pagamento dei premi, ed in tal caso detto pagamento sarà considerato liberatorio per il Contraente e/o Assicurato stesso.

Art. 17) Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L. 136/2010

In conformità a quanto previsto dall'Art. 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136 del 13/08/2010 ("Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"), il Contraente, la Società e il Broker assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima Legge 136/2010 con particolare riferimento alle disposizioni contenute all'Art. 3, commi 8 e 9.

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto ex Art. 1456 C.C. e s.s. in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi dell'ausilio di Istituti Bancari o della società Poste Italiane Spa e comunque si accerti il mancato rispetto degli adempimenti di cui al paragrafo precedente.

Il Contraente, la Società o il Broker, e comunque ogni soggetto connesso al presente contratto che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla Legge 136/2010, devono manifestare immediatamente la volontà di avvalersi della clausola risolutiva, informandone, a mezzo comunicazione scritta, il Contraente e/o la Società e la Prefettura o l'Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Art. 18) Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La compagnia alle scadenze annuali si impegna a fornire al Contraente i dettagli dei sinistri così suddivisi:

- Sinistri denunciati;
- Sinistri riservati (con indicazione del numero e dell'importo a riserva)
- Sinistri liquidati (con indicazione del numero e dell'importo liquidato)
- Sinistri respinti (mettendo a disposizione, se richiesto, le motivazioni scritte)

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 19) Regolazione del premio

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabile, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza, ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo assoluto stabilito nella scheda di polizza.

Alla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto il Contraente deve fornire per iscritto alla Società, entro 60 giorni, i dati necessari affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo e cioè a seconda del caso:

- l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai prestatori di lavoro;
- il volume di affari (fatturato con esclusione IVA);
- gli altri elementi variabili previsti in polizza.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro i 30 giorni successivi al ricevimento della relativa appendice di regolazione.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE GENERALE**DEFINIZIONI****PRESTATORI DI LAVORO**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

COSE

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

FATTO ACCIDENTALE

Fatto incerto, imprevedibile e repentino

MASSIMALE

La massima esposizione convenuta in polizza fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa

DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione si intende prestata in relazione ai rischi derivanti dallo svolgimento delle varie attività svolte da Fitetrec – Ante, dai suoi Organi Centrali e Periferici, dagli Affiliati, Aggregati, Maneggi, Punti di sosta e dai suoi Tesserati in relazione all'esercizio, promozione, organizzazione e svolgimento delle attività sportive e non, compresi i centri estivi che gli Associati della Contraente organizzano per attività ricreative di qualunque tipo oltre all'equitazione, rientranti negli scopi della Contraente svolte sia a livello pratico che a livello formativo e promozionale e sempre nell'ambito delle strutture Fitetrec-Ante.

Risultano pertanto comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo le seguenti attività:

- Gestione/proprietà di maneggi con annesse scuole di equitazione gestite da tecnico federale regolarmente tesserato compresa la riabilitazione con l'uso degli equidi per disabili operata da personale qualificato. Custodia di equidi di proprietà del maneggio e/o di terzi;
- Organizzazione di manifestazioni equestri tenutesi sia all'interno che all'esterno dei centri ippici, lezioni, corse, gare, allenamenti e prove. Sono compresi i danni agli equidi ed alle persone che montano o conducono gli equidi durante le manifestazioni organizzate dalla Fitetrec –Ante e dalle strutture periferiche;
- Esercizio / gestione di punti sosta limitatamente ai soli danni subiti dagli equidi in transito ospitati nelle strutture;
- Uso di equidi su strade pubbliche o private durante il Turismo Equestre;
- Istruzione di maneggio nonché accompagnamento degli allievi tesserati Fitetrec-Ante in passeggiata con equidi e durante l'attività relativa alla cura ed al governo degli equidi compresa la riabilitazione con l'uso degli equidi per disabili. Tali attività sono svolte da Quadri Tecnici e Assistenti in Equitazione per disabili in possesso di regolare brevetto;
- Esercizio dell'attività inerente lo svolgimento di incarichi richiesti da Fitetrec-Ante, sede nazionale e comitati regionali e previsti nello statuto e nei Regolamenti Sociali svolta da Dirigenti, Tecnici, Giudici ed Istruttori.

Qualora dette attività vengano svolte da terzi, l'assicurazione copre la Responsabilità Civile che possa derivare ai soggetti assicurati quale committenti dell'attività stessa.

L'assicurazione vale anche nel caso in cui siano ammesse a prendere parte alle discipline sportive persone non associate.

1. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali
- distruzione o deterioramento materiale di cose

in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza comprese quelle accessorie, collaterali, complementari, commerciali e collegate a quella dichiarata svolta con qualsiasi mezzo.

L'assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto, anche doloso, di persone delle quali deve rispondere.

2. ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO I PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modifiche e dall'art. 13 del D.Lgs. 23/02/2000 n. 38 per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti, dai lavoratori parasubordinati assicurati ai sensi dei predetti articoli ed addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;

1) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto a) cagionati ai suindicati prestatori di lavoro da infortuni per morte e lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 5%.

L'assicurazione è parimenti estesa ai prestatori di lavoro temporaneo di cui alla legge 196/97 e alle persone della cui opera, anche manuale, l'Assicurato si avvale in base al D. Lgs. 276 del 10/09/2003 e alla legge 14/02/2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi)

Nel caso in cui l'Istituto Assicurativo Previdenziale o altro soggetto eserciti azione surrogatoria ai sensi dell'art. 1916 C.C. detti prestatori di lavoro di cui alla legge 196/97, al D.Lgs. del 10/09/2003 ed alla legge 14/02/2003 n. 30 (c.d. Legge Biagi) saranno considerati terzi a tutti gli effetti.

L'assicurazione si estende a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti etc..) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove ed altro che per essere assimilati agli apprendisti vengano assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge .

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'Assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

Per gli infortuni subiti in occasione di lavoro o di servizio sono considerati terzi i lavoratori subordinati dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL.

Norme comune ad entrambi i suindicati punti A) e B)

Tanto l'assicurazione R.C.T. quanto l'assicurazione R.C.O., valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della L. 12/06/1984 n. 222.

3. Soggetti non considerati terzi

Non sono considerati terzi

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il coniuge, i genitori, i figli dello stesso nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- i dipendenti dell'Assicurato nonché tutti coloro che indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscono il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisca l'assicurazione.

4. Soggetti considerati terzi

- il presidente/legale rappresentante, per quei casi in cui lo stesso ed i suoi familiari subiscono un danno in qualità di tesserati/associati a causa di terzi e senza che possa essere imputata responsabilità alcuna alla Fitetrec-Ante .
- i soggetti incaricati di: accudire gli equidi, giudici di gara, maniscalchi, i veterinari cronometristi, istruttori, massaggiatori, medici per eventuali danni subiti dagli stessi ad opera degli equidi di terzi

5. Sono considerati terzi fra di loro

- i tesserati;
- il coniuge, i genitori, i figli degli Assicurati, nonché qualsiasi parente od affine con essi convivente, esclusivamente nel caso in cui, pur sussistendo i precedenti rapporti, il danno si sia verificato durante l'effettivo svolgimento delle attività per cui è operante la garanzia ed alle quali partecipano contemporaneamente danneggiante e danneggiato, con l'esclusione dei danni da essi subiti derivanti da Rischio Elettivo dello Sport praticato.

6. Esclusioni

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.). non comprende i danni:

- a) da furto;
- b) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- c) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi;
- d) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- e) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;
- f) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- g) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) prodotti a cose dopo la loro messa in circolazione;
- i) alle opere in costruzione e quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- j) cagionati da operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;
- k) ad opere o cose sulle quali o mediante le quali si esplicano i lavori;

- l) cagionati da opere, installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori, e comunque ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e comunque dopo 30gg da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico;
- m) a condutture ed impianti sotterranei in genere
- n) a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
- o) da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, professionali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- p) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli art. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- q) da inquinamento in genere, comunque cagionato; interruzioni, deviazioni, impoverimento ed alterazioni di sorgenti, di corsi d'acqua sotterranei, di falde acquifere e di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- r) dovuti ad errori od omissioni, disguidi o ritardi nella redazione, consegna, conservazione, pubblicazione, diffusione di atti, documenti, valori e simili da responsabilità volontariamente assunte e non derivanti direttamente dalla legge;
- s) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc..)
- t) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata o non), guerra civile, insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione
- u) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto;
- v) da detenzione o impiego di esplosivi;
- w) direttamente o indirettamente causati o derivati da, verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni.

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) non comprende i danni:

- a) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici etc..)
- b) da detenzione o impiego di esplosivi;
- c) di qualunque natura derivanti da amianto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'amianto, né per i danni da campi elettromagnetici;
- d) verificatisi in occasione di atti di guerra (dichiarata e non), guerra civile,
- e) insurrezione, tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione
- e) direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- f) causato o derivati da, o verificatosi in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

7. Limiti territoriali

L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. sono operanti per i danni che avvengono nel mondo intero.

8. Verifiche e controlli

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli; il Contraente o l'Assicurato, è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione richiesta.

9. Gestione delle vertenze di danno

La Società assume fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro gli Assicurati, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurati in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

10. Pluralità di Assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di Assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

CONDIZIONI PARTICOLARI**1. Estensioni diverse**

L'assicurazione copre anche i rischi derivanti:

- dalla proprietà, uso e detenzione a qualsiasi titolo di equidi durante gli allenamenti, i concorsi e le manifestazioni sportive nonché durante i trasferimenti dei cavalli effettuati con mezzi idonei al trasporto e nel rispetto delle norme comuni e sportive. La presente estensione di garanzia è estesa anche ai danni che i cavalli possono arrecare ai soggetti incaricati di provvedere alle cure degli stessi i quali assumono così lo status di terzi. Non sono viceversa considerati terzi i cavalieri che montano a cavallo, fermo quanto stabilito dall'art. 5, i tesserati sono considerati Terzi fra di loro.
- da fatto commesso da persone non dipendenti dell'Assicurato con incarico di sovrintendere, controllare, assistere, organizzare e sorvegliare le attività descritte in polizza quali: allenatori, giudici di gara, istruttori, insegnanti, massaggiatori, medici e tutte le persone componenti lo staff tecnico, dirigenti, accompagnatori nonché tutti i componenti lo staff dirigenziale ed amministrativo, limitatamente all'attività svolta per conto della Fitetrec-Ante e dei suoi Organi Centrali Periferici e delle Società/Circoli affiliati;

- dalla fornitura e/o locazione delle attrezzature e/o materiale necessario allo svolgimento delle attività assicurate;
- dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati, compreso il rischio inerente alla proprietà, conduzione, allestimento, montaggio e smontaggio degli stand e dei relativi impianti;
- proprietà, conduzione, manutenzione, pulizia, riparazione di impianti sportivi in genere anche per i danni subiti dai Soci e/o frequentatori degli impianti stessi.
- proprietà/conduzione di parchi alberati e/o aree verdi adibite a maneggi, compresa la manutenzione degli stessi, anche l'uso di macchine ed attrezzi sia di proprietà dell'Assicurato che di Terzi. Qualora l'attività di manutenzione fosse affidata a terzi l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente;
- derivante dall'esistenza e gestione di:
 - mensa o posto di ristoro;
 - bar, ristorante e distributori automatici di cibi e bevande;Di tali servizi possono occasionalmente usufruire anche estranei restando inteso che qualora la gestione di questi servizi sia data in appalto a terzi l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.

La garanzia vale anche per i danni fisici cagionati dai generi alimentari somministrati, sempre che la somministrazione ed il danno siano avvenuti durante il periodo di validità dell'assicurazione;
- dall'erogazione dei servizi sanitari, medici ed infermieristici prestati all'interno dei complessi sportivi, compresa la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, fermo restando che, in caso di esistenza di altre coperture assicurative concernenti la responsabilità personale dei sanitari e degli addetti ai servizi, la garanzia s'intende prestata in secondo rischio;
- dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- dalla proprietà, l'uso e la detenzione a qualsiasi titolo di cani (esclusi quelli considerati a rischio elevato iscritti nel registro dei servizi veterinari ai sensi dell'Ordinanza del ministero della salute del 23/03/2009 e successive modificazioni ed integrazioni);
- dalla proprietà e manutenzione di insegne, striscioni e cartelli pubblicitari e quant'altro di simile, ovunque installati nell'ambito dei limiti territoriali indicati in polizza con esclusione dei danni alle cose sulle quali gli stessi sono installati. Qualora la manutenzione fosse affidata a terzi l'assicurazione opera esclusivamente per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente.
- dall'esercizio di appositi spazi attrezzati a parcheggio di veicoli a motore, compresi i danni ai veicoli medesimi, anche se di proprietà dei dipendenti. Tale garanzia è prestata con una franchigia assoluta di € 100,00 per ciascun veicolo assicurato, con esclusione dei danni da furto e quelli conseguenti a mancato uso;
- dall'organizzazione di attività dopolavoristica e ricreativa, convegni, congressi, corsi di formazione, compresi i danni corporali subiti da corsisti o stagiaires;

- dall'organizzazione di visite all'azienda e dalla presentazione e dimostrazione dei prodotti dell'azienda stessa;
- dalle operazioni di consegna, prelievo e rifornimento di merci;
- da servizio antincendio interno o da intervento diretto di prestatori di lavoro dell'Assicurato a tale scopo;
- dalle operazioni di pulizia dei locali e manutenzione degli impianti adibiti dall'Assicurato all'attività assicurata;
- dalla proprietà e/o all' uso di macchinari in genere, impianti e veicoli (compresi muletti e macchine operatrici), macchine semoventi e quant'altro di similare, anche se di proprietà di terzi, purché usati per conto proprio e per le attività assicurate;
- dalla proprietà/conduzione di tribune, gradinate ed impianti sportivi in genere comprese le operazioni di progettazione, montaggio, collaudo, manutenzione, riparazione e installazione degli stessi;
- dall'organizzazione di gite, escursioni, passeggiate, manifestazioni equestri anche con l'uso di carrozze (sono esclusi i danni derivanti da mancato svolgimento, interruzione o rinvio delle suddette attività). Relativamente all'uso di carrozze sono compresi anche i danni subiti dalle persone trasportate;
- dalla responsabilità civile derivante all'Assicurato in relazione alla proprietà/gestione di attrezzature ludiche fisse per bambini (tra i quali scivoli, altalene, dondoli, girelli etc...) installate all'interno delle aree purché rispondenti alle normative europee EN 1176 – EN 1177 e successive modifiche ed integrazioni. Sono esclusi i danni derivanti dall'utilizzo delle suddette attrezzature da parte di soggetti con età superiore a 14 anni. Sono escluse dalla presente garanzia le attrezzature ludiche a motore di qualsiasi genere.
- Si prende atto che si dà possibilità ai soggetti assicurati di espletare la propria attività in ubicazione diversa da quella indicata nell'ADESIONE, previsti in polizza, previa comunicazione da inviare alla Compagnia ed alla Segreteria nazionale FITETREC – ANTE.. Resta inteso che la copertura sarà operante solo per la nuova ubicazione e per il periodo indicato. Per tale periodo la copertura non sarà pertanto operante per l'ubicazione inizialmente assicurata.

2. Proprietà e conduzione dei fabbricati ove si svolge l'attività

Si conviene tra le Parti che la garanzia comprende la Responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di proprietario dei fabbricati nei quali si svolge l'attività assicurata e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi.

L'assicurazione comprende altresì i rischi relativi all'esistenza di:

- antenne radiotelevisive
- aree di pertinenza dei fabbricati (anche se tenute a giardino o parco compresi alberi anche di alto fusto), relative recinzioni, muri di cinta, tettoie, strade private di accesso, attrezzature sportive e per giochi

La garanzia non comprende i danni derivanti:

- da spargimento d'acqua salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, trabocco o rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza dei fabbricati assicurati

nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali;

Limitatamente ai suddetti danni la garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di € 250,00.

La garanzia comprende i danni derivanti da lavori di ordinaria manutenzione, pulizia e simili. Qualora tali attività siano affidate a terzi, la garanzia comprende la responsabilità civile dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori, anche ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione o ampliamento dei fabbricati assicurati, anche ai sensi del D. Lgs. 09/04/2008 n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni.

Si intendono comunque esclusi i danni derivanti da lavori di sopraelevazione e/o demolizione.

3. Responsabilità civile personale

La garanzia comprende la responsabilità civile personale:

- del presidente e degli organi direzionali di Fitetrec – Ante e dei suoi Organi Centrali e Periferici nonché delle Associazioni e Circoli Affiliati;
- dei tesserati partecipanti alle manifestazioni sportive, ricreative e culturali, comprese le attività di allenamento, di corsi, di gare organizzate da Fitetrec – Ante dai suoi Organi Centrali e Periferici, dalle Associazioni/Circoli Affiliati;

4. Committenza auto ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni cagionati a terzi dai suoi dipendenti ed eventuali lavoratori parasubordinati o dai lavoratori con rapporto di lavoro regolare sotto tutte le forme previste dal D. Lgs. 10/09/2003 n. 276 in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà o in usufrutto dell'Assicurato o allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

5. Danni a mezzi sotto carico o scarico

Si conviene tra le Parti di estendere la garanzia alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni subiti dai mezzi di trasporto di terzi durante le operazioni di carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.

Sono esclusi i danni da mancato uso, da furto e da incendio.

Detta estensione di garanzia è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 250,00 su ogni indennizzo dovuto.

6. Mancato o insufficiente servizio di vigilanza

L'assicurazione comprende i danni per mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari o sulle recinzioni del centro equestre posti a protezione della incolumità di terzi.

7. Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo il caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso:

- a) le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- b) i clienti
- c) le persone che non essendo alle dirette e regolari dipendenze svolgano la loro opera quali collaboratori inquadrati nelle forme consentite dalle leggi vigenti o comunque addetti e volontari, con mansioni di qualunque natura, all'organizzazione di gare, manifestazioni e attività sportive in genere purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

8. Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni da partecipazione occasionale o per fatto dei prestatori di lavoro.

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- a) per danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che in via occasionale possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- b) per danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte – non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato quali aziende di trasporto, fornitori e clienti quando partecipino occasionalmente a lavori, anche manuali, di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione.

9. Danni da interruzione d'attività, o sospensioni totali o parziali di attività

A deroga di quanto indicato all'articolo "Esclusioni", si conviene tra le Parti di estendere la garanzia alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato per danni da interruzione o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Detta estensione di garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 150.000,00 per sinistro.

10. Inquinamento accidentale

A deroga di quanto indicato all'articolo "Esclusioni" si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Detta estensione di garanzia è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10 % con il minimo di € 2.500,00 e con un limite di indennizzo di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

11. Danni da incendio

A deroga di quanto indicato all'articolo "Esclusioni", si conviene tra le Parti di estendere la garanzia alla responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni cagionati a cose di terzi derivanti da incendio di cose di proprietà dell'Assicurato o da lui detenute.

Resta inteso che qualora l'Assicurato fosse coperto da polizza incendio con la garanzia "Ricorso terzi", la presente opererà in secondo rischio per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio.

Detta estensione di garanzia è prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed un limite di indennizzo di € 150.000,00 per sinistro ed anno assicurativo.

12. Danni a cose in consegna e custodia

A parziale deroga di quanto indicato all'articolo "Esclusioni" si conviene fra le Parti che la garanzia comprende i danni alle cose di terzi in consegna e/o custodia dell'Assicurato purchè i danni non si verificano durante l'uso, il trasporto, la movimentazione, carico/scarico e/o sollevamento di tali cose e/o durante l'esecuzione di lavori delle stesse. Tale garanzia si intende prestata fino alla concorrenza di un massimo risarcimento di € 40.000,00 per sinistro ed anno assicurativo e con l'applicazione di una franchigia di € 500,00 per sinistro. Sono esclusi i danni agli equidi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia.

13. Altre Assicurazioni – Secondo rischio per differenza di condizioni e di limiti

Qualora a favore dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

- se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i capitali e/o massimali e le condizioni previste da quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;
- se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali e/o capitali o le somme in esse previste fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della presente polizza.

14. Cumulabilità indennizzo

Ai fini della presente Sezione, qualora il verificarsi di un evento dannoso dia diritto alla liquidazione di un capitale nella sezione infortuni della presente convenzione, la garanzia opererà con una franchigia pari all'importo liquidato dalla Sezione Infortuni.

MASSIMALI ASSICURATI**RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)**

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose od animali di loro proprietà ma con il limite di:

€ 500.000,00 per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;

€ 500.000,00 per danni a cose od animali, anche se appartenenti a più persone, con il sottolimito di € 2.000,00 per singolo equide e comunque con il massimo di € 100.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo

RESPONSABILITA' CIVILE PRESTATORI D'OPERA (R.C.O.) – (La garanzia è valida per le sole strutture ove sia presente personale dipendente)

€ 1.500.000,00 per ogni sinistro con il sottolimito di

€ 500.000,00 per ogni persona deceduta o che abbia subito lesioni personali.

Nel caso i "Punti di Sosta" abbiano una polizza di R.C.T. in corso la presente assicurazione s'intende prestata a secondo rischio.

FRANCHIGIE/SCOPERTI

L'assicurazione di R.C.T. s'intende prestata con l'applicazione, per ciascun sinistro, della franchigia fissa ed assoluta di Euro 250,00.

Franchigia opponibile al terzo

Si prende atto tra le parti che la liquidazione dei sinistri di cui alla presente garanzia verrà effettuata al terzo danneggiato al netto della franchigia prevista dalle condizioni della presente convenzione.

Roma, 20/01/2016

IL CONTRAENTE

IL COVERHOLDER